



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili
Sezione Tributaria

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TABELLA B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Oggetto

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Fernando	LUPI	presidente
dott. Aurelio	CAPPABIANCA	consigliere rel.
dott. Marcello	IACOBZILLIS	consigliere
dott. Biagio	VIRGILIO	consigliere
dott. Luigi Alessandro	SCARANO	consigliere

Impieg. - Ric.

R.G.N. 18.013/08

Cron. 27546

Rep.

C.c. 20.10.2009

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Pellico n. 44, presso lo studio dell'avv. Achille Carone ^{FAGIANI} Fagiani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Pietro Referza;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione



tributaria regionale del Piemonte, sez. XXIX, n. 10,
depositata il 15 maggio 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere
relatore dott. Aurelio Cappabianca;
udito, per la società controricorrente, l'avv. Achille
Carone Fabiani;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui
all'art. 380 bis, comma 3, c.p.c.;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha
concluso nel senso della relazione.

Premesso:

- che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, in tre motivi, avverso decisione della
commissione tributaria regionale, che, nel rigettarne
l'appello, aveva confermato la decisione di primo
grado, che in aderenza al motivo di ricorso subordinato
della società contribuente aveva annullato avviso di
accertamento irpeg ed ilor, per l'anno 1993, fondato
sul recupero a tassazione di costi ritenuti relativi ad
operazioni inesistenti;

- che i giudici di appello ritennero, in
particolare, che l'Ufficio non avesse "persuasivamente



R.G. 18.013/08

assolto l'onere di provare l'inesistenza delle forniture contestate ed, all'uopo riportarono la motivazione di precedenti decisioni della commissione intervenute su analoghe controversie scaturite dalla medesima indagine della G.d.F.: "Dal verbale si desume soprattutto un giudizio di inattendibilità complessiva del movimento di fatture fra la società [redacted] e le sue collegate, ma non vi è un'analitica ricostruzione, caso per caso, delle operazioni sottese alle fatture che si assumono fittizie. Anche le dichiarazioni testimoniali, oltre ad essere solo riportate e non allegate nella loro interezza, sembrano per lo più riferirsi ad insiemi di operazioni commerciali, senza specifico riferimento ad ogni singola fattura. Né maggiore chiarezza deriva dagli scritti difensivi della Amministrazione appellante in cui si contesta la correttezza della motivate dei primi giudici, ma senza assolvere l'onere motivazionale della ricostruzione, in positivo, operazione per operazione (fattura per fattura.) degli elementi che inducono a fondare il giudizio di falsità. Per provare l'assunto sarebbe stato necessario indagare caso per caso, fattura per fattura, indicando la descrizione del bene asseritamente compravenduto ed indicato in ciascuna



fattura, indicando quale sorte di esso risulti dalle scritture contabili, perché eventualmente tale sorte non possa essere ricostruita, se ed in quali casi il singolo bene sia poi dalla [redacted] stato nuovamente ceduto ad altra società del gruppo, quale specifico contratto di locazione finanziaria e con quale società (società di leasing sia stato stipulato";

rilevato:

- che, tale essendo il tenore della decisione impugnata, l'Agenzia deduce: 1) nullità della sentenza, in quanto motivata meramente per relationem, per violazione degli artt. 36 n. 4 d.lgs 546/1992 e 111 cost.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e 75 t.u.i.r.; 3) insufficiente motivazione su fatti controversi;

- che la società contribuente non si è costituita;

osservato:

- che la motivazione della sentenza impugnata appare effettivamente esaurirsi in un rinvio meramente adesivo ed acritico (e perciò inidoneo: cfr.. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione di altre decisioni su analoghe controversie tra le parti;

- che anche il secondo ed il terzo motivo del



ricorso dell'Agenzia, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, si rivelano manifestamente fondati;

- che questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire, che, a parte la previsione dell'art. 21, comma 7, d.p.r. 633/1972 (che esplicitamente prevede, in materia di iva, l'assoggettamento ad imposta degli importi indicati da fatture emesse per operazioni inesistenti), la fatturazione fittizia ingenera comunque, almeno nella prospettiva di cui all'art. 39, comma 1 lett. d, d.p.r. 600/1973, una presunzione di corrispondente indebito vantaggio economico che è onere del contribuente superare e che qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purché specifici, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti - è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni (cfr. Cass. 21953/07, 1727/079);

- che, tanto premesso in linea di principio, va, per altro, in concreto rilevato che, dallo stessa decisione dei giudici di appello, risulta che dal p.v.c. della G.d.F. "si desume soprattutto un giudizio di inattendibilità complessiva di fatture tra la



società [redacted] e le sue collegate" e che tale
circostanza appare, di per sé idonea, in base alla
richiamata giurisprudenza, a determinare il
ribaltamento dell'onere della prova sul contribuente;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme
di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e che la
sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio
della causa, anche per la regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione
della Commissione Tributaria regionale del Piemonte.

P. Q. M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Commissione
Tributaria regionale della Piemonte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20
ottobre 2009.

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29 DIC. 2009

CANCELLIERE B/3
Laura Maligno



CANCELLIERE B/3
Laura Maligno